

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 000018

del 20 GEN 2026

OGGETTO: Presa atto della sentenza TARS Pa n.2/2026 di annullamento parziale della delibera n. 119 del 03.02.2025, della delibera n. 1236 del 25.09.2025 e della nota prot. 115673 del 03.03.2025. Contestuale annullamento d'ufficio in autotutela in parte qua del bando di selezione di cui alla delibera di indizione n. 741 del 21.11.2024.

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
U.O.C. Affari Generali e Convenzioni

Proposta n. 18 del 15/01/2026

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2026

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta oneri di spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DR. ANDREA D'AMICO

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.
CONTRATTUALIZZAZIONI PRESTAZIONI SANITARIE
DR. SSA ROSALIA DI TRAPANI

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
AFFARI GENERALI E CONVENZIONI
DR. VINCENZO VARI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RISORSE UMANE
DR. GIUSEPPE CAMPISI

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2026

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

L'anno duemila ventisei, il giorno VEDEA del mese di Gennaio, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Prof. Alberto Firenze, nominato con D.P. n. 02/Serv. 1°/S.G. del 08.01.2026, assistito dalla SC PA ROSARIO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

Dr. Giuseppe Campisi

Premesso che:

- Con delibera del Direttore Generale n. 741 del 21 novembre 2024 ha indetto diversi avvisi pubblici per titoli e colloquio, finalizzati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero professionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle priorità e delle azioni dell'area "Contrastare la povertà sanitaria", di cui al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (P.N.E.S.);
- tra tali procedure è stato pubblicato un avviso per il conferimento di incarichi relativi a diverse figure professionali, tra cui profili con contenuti rientranti nelle competenze del Farmacista, pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASP di Palermo e sul sito web aziendale in data 29.11.2024, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 14.12.2024;
- il bando della relativa selezione prevedeva, tra l'altro la possibilità di parteciparvi anche ai farmacisti specializzandi e ciò ai sensi dell'art 1 comma 547 legge 145/2018 disponendo quindi la collocazione di tali soggetti in una graduatoria separata e distinta da quella redatta per i farmacisti specializzati alla quale attingere in subordine e dopo aver attinto da quella degli specializzati;
- tra i soggetti specializzandi hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione in parola i farmacisti specializzandi dottori Chiara Botto, Marco Santonocito e Irene Mistretta i quali superando il relativo colloquio e sulla base dei titoli posseduti si sono collocati nella graduatoria stilata dalla commissione e trasmessa al Dipartimento Risorse Umane per la relativa approvazione;
- tuttavia a seguito di un riesame dell'intera fattispecie concorsuale l'azienda ha constatato l'illegittimità della clausola del bando di selezione che consentiva la partecipazione allo stesso ai farmacisti specializzandi in quanto basata su una disposizione legislativa espressamente prevista per il reclutamento e l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carattere subordinato e non per il conferimento di incarichi libero professionali la cui instaurazione peraltro richiede l'espletamento *pleno iure* in piena autonomia di tutte le attività professionali riconducibili a tale figura, espletamento questo non possibile per gli specializzandi per i quali si richiede sulla base della normativa citata, peraltro non applicabile al caso di specie, un piano formativo con la Scuola di Specializzazione dell'Università degli studi di appartenenza;
- pertanto, la normativa suindicata citata erroneamente nel bando consente la partecipazione degli specializzandi solo alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato e non alle selezioni per incarichi libero professionali dato che l'obiettivo del legislatore è quello di favorire l'ingresso anticipato nel lavoro dipendente e non di ampliare l'accesso a forme di lavoro autonomo e ciò anche in considerazione che gli specializzandi non possono svolgere attività libero-professionale e ciò in quanto il D.Lgs. 368/1999 (art. 40 e seguenti) e la normativa universitaria stabiliscono che lo specializzando in formazione svolge attività assistenziale solo nell'ambito del percorso formativo, non può esercitare attività libero-professionale autonoma, non può assumere incarichi che presuppongono piena autonomia professionale (e l'art 12 comma 2 della legge L. 26 maggio 2023, n. 56 come modificato dalla legge n 207 del 30 dicembre 2024 legge di bilancio 2025 prevede solo per i medici specializzandi e non anche per i farmacisti specializzandi la possibilità di svolgere incarichi libero professionali per un massimo di otto ore settimanale e con altri vincoli);
- per le motivazioni di cui sopra, l'azienda durante la fase di approvazione dei relativi atti della selezione, con la delibera n 119 del 03.02.2025 ha già rilevato espressamente l'illegittimità della clausola del bando sopra richiamata evidenziandone i contrasti con la normativa vigente e ha proceduto ad approvare esclusivamente la graduatoria dei candidati specializzati;
- Con nota prot. n. 115673 del 03.03.2025 ha pertanto rigettato l'atto di invito dei ricorrenti con il quale si chiedeva di annullare in autotutela la delibera n 119 del 19 marzo 2025 laddove la P.A. non ha approvato la graduatoria degli specializzandi;
- con deliberazione n. 1236 del 25.09.2025, considerato che, a seguito dello scorrimento della graduatoria degli specializzati, l'Azienda non è riuscita a conferire tutti gli incarichi previsti nell'ambito del progetto PNES, è stata indetta una nuova procedura selettiva per il conferimento di incarichi libero-professionali nell'ambito del medesimo progetto, riservata esclusivamente a soggetti in possesso della specializzazione, sul presupposto dell'inesistenza di graduatorie valide dalle quali attingere.
- a seguito di apposito ricorso presentato dai candidati il TAR di Palermo con sentenza n. 2/2026 facendo

comunque salve le nuove determinazioni dell'Amministrazione resistente ha annullato:

- o la delibera n. 119 del 03.02.2025 nella parte in cui non ha approvato la graduatoria degli specializzandi ritenendo necessario ai fini della rimozione degli effetti del bando che l'esercizio del potere di autotutela doveva avvenire mediante un provvedimento espresso e non nell'ambito della approvazione degli atti della selezione ~~con~~ una pronuncia implicita non condividendo così quell'orientamento giurisprudenziale delle giurisdizioni superiori, (CdS n. 589/2019) seguito dall'azienda, che ha ammesso la categoria dell'"annullamento implicito" e non tenendo conto che già nella suddetta delibera erano stati evidenziati i profili di illegittimità della clausola del bando;
- o la delibera n. 1236 del 25.09.2025 di indizione della nuova selezione in quanto nel suo parte motivazionale affermava che non esistono graduatorie valide, motivazione fondata proprio sulla mancata approvazione della graduatoria degli specializzandi.

Considerato che:

- in sede di approvazione degli atti della selezione, l'Azienda ha pertanto già rilevato espressamente l'illegittimità della clausola del bando che consentiva la partecipazione alla selezione *de quo* agli farmacisti specializzandi evidenziandone i profili di contrasto con la normativa vigente e con i principi di imparzialità, buon andamento e par condicio;
- tale valutazione, pur priva di effetti demolitori secondo il pronunciamento del TAR, costituisce un elemento istruttorio rilevante e conferma la consapevolezza dell'Amministrazione circa l'illegittimità originaria della clausola costituendo una valutazione di coerenza amministrativa;
- quindi permangono i motivi di illegittimità originaria della clausola suddetta per i motivi Supra specificati;
- tali profili rendono la clausola incompatibile con il quadro normativo applicabile e idonea a compromettere la regolarità della procedura selettiva;
- i suddetti profili determinano quindi un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione della clausola, finalizzato a garantire la legalità dell'azione amministrativa, la parità di trattamento dei candidati e la corretta gestione delle procedure selettive;
- permangono e, anzi, risultano ulteriormente confermati i motivi di illegittimità già rilevati che rendono la citata clausola incompatibile con il quadro normativo regolamentare applicabile e idonea a compromettere la regolarità della procedura selettiva (l'illegittimità della clausola del bando di selezione che consentiva la partecipazione allo stesso ai farmacisti specializzandi in quanto basata su una disposizione legislativa espressamente prevista per il reclutamento e l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carattere subordinato e non per il conferimento di incarichi libero professionali la cui instaurazione peraltro richiede l'espletamento *pleno iure* in piena autonomia di tutte le attività professionali riconducibili a tale figura, espletamento questo non possibile per gli specializzandi per i quali si richiede sulla base della normativa citata, peraltro non applicabile al caso di specie, un piano formativo con la Scuola di Specializzazione dell'Università degli studi di appartenenza) pertanto la normativa suindicata citata erroneamente nel bando consente la partecipazione degli specializzandi solo alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato e non alle selezioni per incarichi libero professionali dato che l'obiettivo del legislatore è quello di favorire l'ingresso anticipato nel lavoro dipendente e non di ampliare l'accesso a forme di lavoro autonomo e ciò anche in considerazione che gli specializzandi non possono svolgere attività libero-professionale e ciò in quanto il D.Lgs. 368/1999 (art. 40 e seguenti) e la normativa universitaria stabiliscono che lo specializzando in formazione svolge attività assistenziale solo nell'ambito del percorso formativo, non può esercitare attività libero-professionale autonoma, non può assumere incarichi che presuppongono piena autonomia professionale (e l'art 12 comma 2 della legge L. 26 maggio 2023, n. 56 come modificato dalla legge n 207 del 30 dicembre 2024 legge di bilancio 2025 prevede solo per i medici specializzandi e non anche per i farmacisti specializzandi la possibilità di svolgere incarichi libero professionali per un massimo di otto ore settimanale e con altri vincoli);
- non risultano essersi consolidati affidamenti qualificati in capo ai partecipanti, non essendo stata approvata la graduatoria né adottati atti di assunzione o conferimento di incarichi nei confronti degli stessi;
- l'annullamento con un provvedimento espresso e non implicito della clausola consente di dare piena esecuzione alla sentenza del TAR e di ripristinare la regolarità della procedura;
- l'esecuzione della sentenza comporta la necessità di riesercitare il potere di autotutela nella forma esplicita mediante l'adozione di un provvedimento espresso di annullamento;
- la giurisprudenza è costante nel ritenere che quando il giudice annulla per vizi formali o procedurali

Intercalare alla delibera

N. del
000018 20 GEN 2026

- l'amministrazione può riadottare l'atto in forma corretta purché motivi adeguatamente;
- il TAR con la citata sentenza ha annullato anche la delibera n. 1236 del 25.09.2025 con la quale è stata indetta altra selezione perché *la decisione dell'amministrazione di bandire un nuovo avviso per attribuire incarichi di lavoro autonomo per il profilo di farmacista è dipesa dall'asserito esaurimento dell'unica graduatoria e per tale ragione l'erroneo modus operandi consistito in una mera disapplicazione di una previsione dell'avviso pubblico originario comporta inevitabilmente l'illegittimità derivata di tutti gli atti consequenziali;*
 - la sentenza del TAR ha evidenziato pertanto l'esigenza di ricostruire perfettamente il quadro procedimentale rimuovendo gli effetti degli atti viziati e riesercitando il potere amministrativo secondo le forme previste dall'articolo 21 *nonies* della legge 241/1990;
 - la precedente mancata approvazione della graduatoria degli specializzandi non costituisce esercizio corretto dell'autotutela come chiarito dal TAR;
 - ai fini della coerenza amministrativa e della prevenzione di ulteriori contenziosi è necessario adottare un provvedimento espresso di annullamento della clausola illegittima del bando e prendere atto dell'annullamento della selezione libero professionale indetta con la delibera n. 1236 del 25.09.2025 e ricostruire il presupposto relativo all'esistenza di graduatorie valide e valutare *ex novo* la necessità di indire una nuova selezione libero professionale sulla base de quadro aggiornato.

Ritenuto:

- di dover pertanto procedere all'annullamento d'ufficio della clausola del bando che consente la partecipazione alla selezione *de quo* anche ai soggetti specializzandi ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990, in coerenza con la sentenza del TAR e con le valutazioni già espresse dall'Azienda e in particolare per l'illegittimità della clausola del bando di concorso che consentiva la partecipazione allo stesso ai farmacisti specializzandi in quanto basata su una disposizione legislativa espressamente prevista per il reclutamento e l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carattere subordinato e non per il conferimento di incarichi libero professionali la cui instaurazione peraltro richiede l'espletamento *pleno iure* in piena autonomia di tutte le attività professionali riconducibili a tale figura, espletamento questo non possibile per gli specializzandi per i quali si richiede sulla base della normativa citata, peraltro non applicabile al caso di specie, un piano formativo con la Scuola di Specializzazione dell'Università degli studi di appartenenza pertanto la normativa suindicata citata erroneamente nel bando consente la partecipazione degli specializzandi solo alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato e non alle selezioni per incarichi libero professionali dato che l'obiettivo del legislatore è quello di favorire l'ingresso anticipato nel lavoro dipendente e non di ampliare l'accesso a forme di lavoro autonomo e ciò anche in considerazione che gli specializzandi non possono svolgere attività libero-professionale e ciò in quanto il D. Lgs. 368/1999 (art. 40 e seguenti) e la normativa universitaria stabiliscono che lo specializzando in formazione svolge attività assistenziale solo nell'ambito del percorso formativo, non può esercitare attività libero-professionale autonoma, non può assumere incarichi che presuppongono piena autonomia professionale (e l'art 12 comma 2 della legge L. 26 maggio 2023, n. 56 come modificato dalla legge n 207 del 30 dicembre 2024 legge di bilancio 2025 prevede solo per i medici specializzandi e non anche per i farmacisti specializzandi la possibilità di svolgere incarichi libero professionali per un massimo di otto ore settimanale e con altri vincoli;
- che la sentenza del TAR ha dunque annullato la deliberazione n. 119 del 03.02.2025 per difetto di esercizio del potere di autotutela nella forma corretta, facendo salvo le nuove determinazioni dell'Amministrazione e consentendo così all'Azienda di riesercitare tale potere mediante un provvedimento espresso;
- che tale intervento costituisce esercizio doveroso del potere di autotutela, volto a prevenire ulteriori contenziosi e a garantire la legittimità dell'azione amministrativa;

Visto l' art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990;

Vista la nota prot. n. ASP/566959 del 02.12.2024, integrata con nota prot. n. ASP/131627 del 11.03.2025, di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale dr. Andrea D'Amico assegnato alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e*

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente P.I.A.O. 2025/2027 dell'A.S.P. di Palermo;

Sulla scorta di tutto quanto superiormente spiegato, che va inteso in questa sede interamente ripetuto e trascritto,

PROPONE
di

- 01) **Annullare** la nota prot. n. 115673 del 3 marzo 2025 che aveva rigettato l'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti volta a ottenere l'annullamento della delibera n. 119 del 3 febbraio 2025 laddove non ha approvato la graduatoria degli specializzandi;
- 02) **Prendere atto** della sentenza del TARS di Palermo n. 2/2026 che ha annullato la delibera n. 119 del 3 febbraio 2025 per le ragioni indicate in motivazione e disporre l'annullamento nella parte in cui non ha approvato la graduatoria degli specializzandi e pertanto procedere in esecuzione della sentenza ad approvare la suddetta graduatoria;
- 03) **Procedere** ai sensi dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990, in esecuzione della citata sentenza - che fa comunque salve le nuove determinazioni dell'Amministrazione resistente - all'annullamento d'ufficio della clausola del bando di selezione approvato con deliberazione n. 741 del 21 novembre 2024 che consente la partecipazione alla procedura selettiva de qua ai farmacisti specializzandi, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, e dichiarare che la suddetta clausola è annullata con effetto *ex tunc* trattandosi di vizio originario del bando, annullando anche tutti gli altri atti consequenziali derivati e refluenti sulla procedura selettiva relativa ai candidati farmacisti specializzandi;
- 04) **Prendere atto** della suddetta sentenza del TARS di Palermo che ha annullato la delibera n. 1236 del 25.09.2025 e pertanto annullare l'indizione della selezione di cui alla medesima delibera riservandosi di valutare *ex novo* la necessità di indire una nuova selezione libero professionale per il profilo Farmacisti sulla base del quadro aggiornato all'esito dell'annullamento in autotutela disposto con la presente delibera;
- 05) **Dare comunicazione** del presente provvedimento a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 21 *bis* l. n. 241/1990;
- 06) **Trasmettere** il presente atto agli Uffici competenti e alla UOS Contenzioso del lavoro per gli adempimenti conseguenti;
- 07) **Dichiarare** il presente provvedimento urgente e immediatamente esecutivo.

Il Direttore UOC
Affari Generali e Convenzioni
Dr. Vincenzo Varia

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
Dr. Giuseppe Campisi

Sul presente atto viene espresso:

parere FAVOREVOLE dal

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE


- Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze



Il Segretario verbalizzante



ONE SIO

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000018 DEL 20 GEN 2026

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____
